

**CONVENZIONE PER L'ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO PUNTO DI RICARICA DELLE TARIFFE PER LA
REFEZIONE SCOLASTICA PRESSO IL COMUNE DI SALUZZO**

tra

Il **Comune di Saluzzo (CN)**, c.f. e p. iva 00244360046, rappresentato dal Dott. Delleani Marco, nato a Torino, il 6/06/1958, in qualità di Dirigente del Settore Servizi alla Persona, che interviene non in proprio ma esclusivamente in nome e per conto del Comune stesso, di seguito indicato come **“Ente Creditore”**,

e

Ladisa S.r.l., con sede legale in Bari, alla via G. Lindemann 5/3 – 5/4, c.f. e p. iva 05282230720, in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante Sig. Domenico Ladisa, nato a Bari, il 19.10.1945, domiciliato per la carica presso la sede legale di LADISA S.R.L., di seguito indicata come **“Ente Gestore”**,

e

Edicola Saluzzo di Cordeddu Massimiliano, sita in Saluzzo alla Via Silvio Pellico n. 2, di seguito indicata come **“Punto di ricarica”**,

PREMESSO CHE

- a) con D.D. n. 19 del 15/11/2016 veniva dichiarata l'aggiudicazione definitiva in favore di LADISA per l'affidamento in appalto del servizio di refezione scolastica a favore del Comune di Saluzzo, del comune di Moretta e del comune di Racconigi e del servizio di refezione per gli ospiti della casa di riposo “Villa Loreto” di Moretta, CIG 6703025736;
- b) il Comune di Saluzzo ha affidato a LADISA il servizio di gestione degli iscritti al servizio di mensa scolastica, riscossione tariffe, prenotazione ed erogazione pasti per le scuole di infanzia e primarie;
- c) l'Ente Gestore è dotato di un sistema informatico che permette la gestione dell'intero ciclo del pasto, dal pagamento alla prenotazione, alla fruizione mediante sistema informativo denominato “School.Net Invest”;
- d) il pagamento delle tariffe per il servizio di refezione scolastica avviene per il tramite dei punti di ricarica convenzionati;
- e) in virtù della nuova norma sulla riscossione spontanea delle entrate comunali di cui all'art. 2 bis d.l. 193/2016, convertito in legge 225/2016 e in deroga a quanto indicato nell'art. 4 punto c) del Capitolato d'appalto, gli incassi acquisiti dai punti convenzionati relativi al servizio di riscossione delle tariffe dovranno essere riversati direttamente nelle casse comunali;

tutto ciò premesso e considerato, le Parti convengono e stipulano quanto segue.

ART. 1 – PREMESSE

Le premesse formano parte integrante della presente Convenzione.

ART. 2 - DOTAZIONE STRUMENTALE

Il Punto di ricarica si impegna a ricevere e permettere l'installazione, presso il suo esercizio, di un Tablet di proprietà dell'Ente Gestore necessario per l'effettuazione delle operazioni di ricarica del conto pasti di ogni utente, comprensivo della scheda dati e connessione telematica, che viene fornito in comodato gratuito.

L'assistenza, la manutenzione ordinaria e straordinaria del Tablet nonché la formazione per il suo utilizzo è gratuita e a completo carico dell'Ente Gestore, per tutta la durata della presente convenzione.

Eventuali guasti dovranno essere comunicati dal Punto di ricarica all'Ente Gestore entro 12 ore dalla verifica dello stesso per la manutenzione straordinaria dell'attrezzatura, ad eccezione dei casi in cui il guasto sia dovuto ad un uso improprio e/o non consentito del Tablet.

Il Punto di ricarica si impegna ad utilizzare l'attrezzatura suddetta con la diligenza del buon padre di famiglia ai sensi dell'art. 1148 c.c.

ART. 3 – DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Gli utenti del servizio di refezione scolastica, durante gli orari di apertura dell'esercizio commerciale, si possono recare presso il Punto di ricarica per ricaricare il loro conto pasti elettronico.

La ricarica si effettua mediante comunicazione del codice personale e con il versamento della somma mediante contanti o carta di credito/bancomat per un importo minimo di 20 pasti per le Scuole "Alessi", "Cervignasco", "Alpi" e "Dalla Chiesa" e di minimo 10 pasti per le Scuole "F. Costa" e "M. Musso". Solamente nel mese di giugno non ci saranno limiti minimi di versamento.

Il Punto di ricarica riceve il versamento ed effettua la ricarica secondo le modalità consentite dal software di gestione in dotazione e rilascia all'utente una ricevuta di versamento.

Il sistema di ricarica è completamente automatizzato e non necessita di operazioni discrezionali da parte del Punto di ricarica che non potrà accedere ai dati personali dell'utente ma soltanto effettuare l'operazione di ricarica e rilasciare la relativa ricevuta.

Il Punto di ricarica si impegna a versare, entro il giorno 10 del mese successivo, le somme incassate direttamente all'Ente Creditore con le seguenti modalità:

- in caso di ricarica con bancomat, (qualora attivata l'opzione) mediante versamento sulle seguenti coordinate bancarie IBAN IT85I 06295 46770 T20990010034 intestato al Comune di Saluzzo con causale "versamento quote pasti mese/anno", o
- in caso di ricarica in contanti presso la tesoreria comunale della Banca Cassa di Risparmio di Saluzzo.

ART. 4 – ONERI E RESPONSABILITÀ

Il Punto di Ricarica e si assume ogni responsabilità in ordine al maneggio di denaro pubblico ed è consapevole che il mancato riversamento può essere perseguito nei termini di legge.

Il Punto di ricarica assume, inoltre, gli obblighi di responsabile del trattamento dei dati, con particolare attinenza agli obblighi di riservatezza e segreto (nel rispetto del D. Lgs. n. 163/2003) e tutte le responsabilità contabili connesse al ruolo svolto, compresa l'assunzione della qualifica di agente contabile.

ART. 5 – COMUNICAZIONI

Il Punto di ricarica è obbligato a comunicare all'Ente Gestore eventuali cambiamenti di sede.

Dovranno essere comunicati, sia all'Ente Creditore che all'Ente Gestore altresì, con anticipo di almeno 7 giorni, il periodo di chiusura, anche temporanea, del servizio.

ART. 6 - DURATA E RECESSO

La presente Convenzione entra in vigore al momento della sottoscrizione e ha durata di 12 mesi, scaduti i quali si intenderà cessata, con esclusione di qualsiasi automatica rinnovazione e salvo proroghe intervenute tra le parti.

L'Ente Gestore potrà recedere dal contratto, anche eventualmente previa richiesta dell'Ente Creditore, mediante comunicazione a mezzo raccomandata A/R rispettando il termine di preavviso di 30 giorni.

ART. 7 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

La presente Convenzione si intenderà automaticamente cessata, senza onere alcuno di comunicazione, ove si verificano i seguenti accadimenti:

- mancato versamento delle somme incassate secondo le modalità indicate all'art. 3 ed entro i tempi ivi descritti;
- danneggiamento e/o distruzione dell'attrezzatura consegnata ai sensi dell'art. 2 per dolo o colpa grave;
- inadempimento a uno degli obblighi di cui agli artt. 2, 3, 4 e 5;

- sentenza di condanna a carico del legale rappresentante del Punto di ricarica relativa alla gestione di impresa che, per natura o gravità, incida sulla moralità e affidabilità dello stesso o sia suscettibile di arrecare danni o compromettere l'immagine del servizio;
- sospensione o rallentamento senza giustificato motivo il servizio di riscossione;
- il Punto di ricarica sia assoggettato a liquidazione, anche volontaria, o altra procedura concorsuale.

ART. 8 – COMPENSO

Le parti convengono che a corrispettivo dell'intero servizio, il Punto di ricarica riceverà dall'Ente Gestore la somma di € 1.000,00 da corrispondersi entro il 30 aprile di ogni anno previa emissione di regolare fattura.

Saluzzo, lì

L'Ente Creditore

L'Ente Gestore

Il Punto di Ricarica